



Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova, 1 dicembre 2025

Prof.ssa Monica Pilloni

L'opposizione a decreto ingiuntivo

CASO

Tizio notifica a Caio atto di precetto sulla scorta di un decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo per mancata tempestiva opposizione da parte del debitore ingiunto. Successivamente notifica atto di pignoramento immobiliare di un appartamento sito a Padova di proprietà del debitore, provvedendo alla relativa trascrizione nei pubblici registri immobiliari nonché all'iscrizione a ruolo del procedimento di espropriazione. Ricevuta la notifica del pignoramento immobiliare e venuto a conoscenza della successiva iscrizione a ruolo dello stesso, il debitore Caio promuove opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, deducendo di non aver avuto conoscenza della notifica del decreto per causa di forza maggiore, essendo stato assente dalla propria residenza in ragione di un ricovero ospedaliero, e di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo solo una volta ricevuto l'atto di precetto. In tal modo invoca la previsione di cui all'art. 650 c.p.c. in forza della quale, nei casi contemplati dalla norma, l'opposizione a decreto ingiuntivo è proponibile anche dopo il termine di 40 giorni dalla sua notifica. Tizio, nel costituirsi nel giudizio di opposizione a d.i., rileva la tardività dell'iniziativa di Caio e chiede al giudice di pronunciarsi per l'inammissibilità. *Quid iuris?*

Le opposizioni esecutive

CASO

Tizio agisce nei confronti di Caio per ottenere il pagamento del corrispettivo di un contratto di trasporto. Ottenuta sentenza passata in giudicato che condanna Caio a corrispondere la somma di euro 32.000, Tizio notifica a Caio atto di precetto e, successivamente, provvede a pignorare per l'intero una villa sita in Padova, di proprietà di Caio e di sua moglie Sempronia, coniugi in regime di comunione legale. Sia Caio sia Sempronia propongono distinti atti di opposizione, rispettivamente ex artt. 615 ed ex art. 619 c.p.c. In particolare il debitore Caio contesta l'iniziativa del creditore, eccependo la prescrizione del credito portato dal titolo esecutivo ai sensi dell'art. 2951 c.c., avendo Tizio atteso oltre due anni dalla sentenza prima di agire *in executivis*. In subordine, deduce che nell'atto di precetto il creditore aveva intimato il pagamento anche delle spese connesse a un primo

atto di precetto ormai perento, come tali non dovute. Sempronia si oppone ai sensi dell'art. 619 c.p.c, per aver il creditore procedente pignorato l'immobile per l'intero, anziché pro quota, trattandosi di bene ricompreso nella comunione legale tra i coniugi. *Quid iuris?*